

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2649

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI, D'ALESSIO, BARACETTI, CORALLO, BERTOLI MARCO, TESI, MACCIOTTA, BALDASSI, BIANCHI BERETTA ROMANA, CERRA, CRAVEDI, GARBI, LEONARDI, VENEGONI, MATRONE, MILANI ARMELINO**

*Presentata il 17 gennaio 1979*

Promozioni in soprannumero dei marescialli dell'esercito e dell'aeronautica e dei capi della marina militare e provvedimenti urgenti per il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico dei volontari e dei sottufficiali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale sottufficiali delle forze armate — arma dei carabinieri compresa — pur costituendo un complesso organico nell'ambito della medesima amministrazione e pur essendo disciplinato da analoghe, se non identiche, leggi di stato e di avanzamento, risulta immotivatamente differenziato per quanto riguarda le procedure di reclutamento, la permanenza in posizione precaria prima dell'ammissione al passaggio in servizio permanente, i tempi ed i criteri per l'avanzamento, i trattamenti retributivi riferiti alle indennità operative e di rischio e similari.

Per superare questa situazione, enunciata nel libro bianco della difesa (ed. 1977), è da tempo in preparazione una legge cosiddetta « interforze » che ha lo scopo di regolare, in maniera uniforme e globale, tutta la materia. I criteri generali di tale disciplina, riassunti nel predetto libro riguarderebbero essenzialmente:

il reclutamento di volontari qualificati come allievi sottufficiali a ferme pluriennali;

la promozione al grado di sergente dopo un anno dal reclutamento;

il passaggio al servizio permanente dopo tre anni e mezzo dall'arruolamento

con la contemporanea promozione al grado di sergente maggiore;

l'avanzamento nei successivi gradi a ruolo aperto e ad anzianità senza demerito in modo da consentire il raggiungimento, in 20 anni, del grado di maresciallo maggiore;

la facoltà di concorrere all'avanzamento a scelta, con un anticipo di un anno rispetto alla permanenza normale limitatamente ai gradi di maresciallo ordinario e maggiore;

le elevazioni dei limiti di età, per tutti, a 61 anni;

la istituzione di una carriera amministrativa ai fini di una progressione economica dei sottufficiali che raggiungono il grado di maresciallo maggiore ed equiparati;

la possibilità di far transitare i sottufficiali in ruoli ufficiali, appositamente costituiti.

Data la complessità della materia e considerato che taluni degli enunciati criteri sembrano meritare un approfondimento, è ragionevole ritenere che occorreranno tempi lunghi per giungere ad una conclusione soddisfacente. È pertanto da condividere l'ipotesi di approvare un provvedimento ponte che, opportunamente elaborato, possa avviare a soluzione i problemi più urgenti senza compromettere la prospettiva della legge interforze ed anzi anticipandone, se possibile, gli aspetti meno controversi e generalmente condivisi. Raffrontato con questa impostazione, il disegno di legge del Governo (atto Senato n. 1293), avente per oggetto « avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e dei

capi di seconda classe della Marina » è apparso eccessivamente restrittivo; lo stesso ministro della difesa se ne è reso conto ed ha chiesto una pausa di riflessione per considerare alcune modifiche ed integrazioni ritenute ora opportune, se non indispensabili.

A nostro giudizio, si dovrebbe cogliere questa occasione per valutare le innovazioni da introdurre, chiamando le assemblee legislative a pronunciarsi sulle seguenti questioni:

1. Opportunità di introdurre, con decorrenza immediata ed a titolo sperimentale, la programmazione decennale per il reclutamento del personale volontario e sottufficiali. Ciò consentirebbe di ricalcolare gli organici dei sottufficiali delle forze armate ivi compresi quelli dei carabinieri in base alle effettive esigenze complessive (operative, territoriali, ecc.), proporzionando il reclutamento dei volontari ai posti effettivi da ricoprire annualmente nel servizio permanente ed inoltre in considerazione dell'orientamento, che i proponenti ritengono valido, di qualificare i corsi di preparazione e di addestramento professionale dei militari volontari anche al fine dell'eventuale trasferimento del predetto personale nell'impiego civile, così da rendere operante la possibilità di una opzione.

Circa gli organici dei sottufficiali, si deve infatti tenere presente che sono operanti norme diverse. Per l'Esercito e per l'arma dei carabinieri ci si deve riferire alle leggi 11 febbraio 1970, n. 56 e 29 gennaio 1975, n. 14 che fissano le seguenti dotazioni:

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Esercito (organico)	%	Carabinieri (organico)	%	Totale Esercito
Sergenti maggiori . . . . .	9.450	37.80	9.300	47.94	18.750
Marescialli ordinari . . . . .	5.500	22.00	3.450	17.78	8.950
Marescialli capi . . . . .	5.500	22.00	3.450	17.78	8.950
Marescialli maggiori e aiutanti . . . . .	4.550	18.20	3.200	16.50	7.750
Totale . . . . .	25.000	100	19.400	100	44.400
Ruolo speciale mansioni ufficiali . . . . .	2.700	—	600	—	3.300
Totale generale . . . . .	27.700	—	20.000	—	47.700

Per quanto riguarda la Marina militare, gli organici dei sottufficiali sono viceversa definiti con la legge di bilancio in misura percentuale della forza bilanciata del CEMM, nel limite massimo del 24 per cento di essa (articolo 18 della legge 10

giugno 1964, n. 477). Le dotazioni di ciascuno dei gradi, distintamente per categoria e per specialità, vengono invece stabiliti con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro. Nel 1979 i numeri organici saranno i seguenti:

Marina Militare	(organico 1979)	%
Secondi capi . . . . .	3.690	38.99
Capi di 3 <sup>a</sup> . . . . .	2.083	22.01
Capi di 2 <sup>a</sup> . . . . .	2.083	22.01
Capi di 1 <sup>a</sup> e aiutanti . . . . .	1.609	16.99
Totale . . . . .	9.465	100
Ruolo speciale mansioni uff. . . . .	500	—
Totale generale . . . . .	9.965	—

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per l'Aeronautica militare, infine, gli organici sono dettati dalla legge 18 gennaio 1977, n. 9, nelle seguenti misure:

Aeronautica Militare	(organico)	%
Sergenti maggiori . . . . .	9.630	37.76
Marescialli 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	5.620	22.04
Marescialli 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	5.610	22.00
Marescialli 1 <sup>a</sup> classe e aiutanti . . . . .	4.640	18.20
Totale . . . . .	25.500	100
Ruolo speciale mansioni uff. . . . .	1.900	—
Totale generale . . . . .	27.400	—

Un esame anche superficiale delle esposte tabelle consente di rilevare che gli organici dei sottufficiali non sembrano sufficientemente bilanciati tra forza armata e forza armata (pur riconoscendosi le peculiarità esistenti tra forze armate), che le dotazioni dei diversi gradi non sono calcolate in modo da consentire una analoga progressione in carriera, che le categorie e le specialità non sempre sono definite in base a criteri di effettiva professionalità e, comunque, sono numerose. Il che conferma l'esigenza di introdurre una programmazione capace di proporzionare il reclutamento dei volontari alle reali necessità da fronteggiare, individuando le specializzazioni di base comuni tra le diverse forze armate (telefonisti, centralinisti, autisti, ecc.) Per tali specializzazioni poi si impone la devoluzione dell'addestramento a scuole interforze (dello stesso genere della scuola interforze delle telecomunicazioni di Chiavari) necessarie anche per realizzare quello spirito interforze ostacolato finora dalla politica settoriale di forza armata.

2. Necessità di introdurre il concorso pubblico per il reclutamento di tutto il personale volontario e di equiparare gli studi compiuti, durante i periodi di ferma prolungata, a corsi di studio e di addestramento professionale tali da consentire il rilascio agli interessati di un titolo valido agli effetti scolastici. Ciò comporta di riordinare gli arruolamenti, ora regolati, dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, per l'esercito, per la marina dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e successive modificazioni, e per l'aeronautica dal regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni, basati, su un giudizio insindacabile riservato alla amministrazione militare sul possesso, da parte dei candidati, dei requisiti specificati di volta in volta nel bando di concorso. A giudizio dei proponenti, ove non previsto, si tratterebbe di introdurre tra le altre prove una prova di cultura generale e la pubblicazione della graduatoria di idoneità per la ammissione ai corsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, riservando alla legge « interforze »

la indicazione dei diversi tipi e durata della ferma, comprensiva di un congruo periodo di tirocinio pratico, sempre in base alle esigenze delle singole forze armate, ma anche in ragione della preparazione occorrente per il conseguimento di un titolo valido ai fini scolastici.

3. Opportunità di uniformare e di disciplinare le ammissioni in servizio permanente, anche in considerazione che, nell'amministrazione civile dello Stato, il dipendente, dopo solo sei mesi di prova, è immesso nel ruolo del personale civile per il quale ha concorso. Le norme in vigore, che sono diverse per l'esercito alla legge 10 giugno 1964, n. 447 (per la marina si fa riferimento all'articolo 6 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e all'articolo 7 della legge 26 giugno 1965, n. 813 e per l'aeronautica al già citato regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744), dovrebbero essere ricondotte al principio del concorso pubblico per titoli ed esami provvedendosi nel contempo ad eliminare le vistose disparità concernenti la ingiustificata permanenza in posizione di « precarietà » dei volontari delle forze armate.

4. Necessità di fissare alcune preliminari disposizioni di aggiornamento per i procedimenti di avanzamento nel servizio permanente per quanto riguarda la composizione delle commissioni medesime e la introduzione del ricorso gerarchico al ministro della difesa avverso i giudizi di avanzamento.

5. Necessità di parificare le promozioni dei marescialli capi e dei marescialli maggiori delle tre forze armate per recuperare gli squilibri ed i ritardi che si sono determinati nella carriera dei sottufficiali.

6. Riapertura dei termini previsti dall'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 382, per l'impugnazione delle note caratteristiche adottate con criteri discriminatori e per la revoca dei trasferimenti disposti per punizione contro sottufficiali.

7. Eliminazione delle disparità conseguenti alla emanazione della legge 17 novembre 1978, n. 715. Tale disparità deriva dalla esclusione del personale militare dagli accordi triennali intercorsi tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione statale, ex articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Ed invero, al personale militare non fu concessa l'anticipazione di lire 20.000 e l'integrazione di pari importo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1976, ed alla legge n. 155 del 1976 (anticipazione ed integrazione concessa, invece, al personale dirigente civile ed ai magistrati). La legge n. 112 del 1977, invece, estese al predetto personale (dirigenti compresi) l'ulteriore anticipo di lire 25.000 a datare dal 1° febbraio 1977 e la integrazione di lire 45.000 sulla tredicesima mensilità (integrazione che, come importo, risultava uguale a quello corrisposto al personale civile dirigente e non dirigente).

La successiva legge n. 715 del 1978 ha però esteso, al solo personale non dirigente, l'ulteriore anticipo di lire 10.000 concesso al personale civile non dirigente, ma ha anche previsto una integrazione di sole lire 35.000 della tredicesima mensilità, integrazione che, per il personale civile non dirigente, ammonta a lire 55.000 (detta legge n. 715 del 1978 ha escluso, dai benefici il personale dirigente civile e militare).

Questa discontinuità e contraddittorietà di comportamenti e, più in generale, la constatazione che il metodo negoziale sindacati-governo per la definizione dei trattamenti economici del personale statale non si estende ai militari delle forze armate, ci inducono a formulare la proposta di disciplinare in termini più adeguati, di programmazione e di coordinamento, la definizione dei trattamenti retributivi riguardanti gli appartenenti alle forze armate medesime ed a suggerire misure immediate di adeguamento e di perequazione volte anche ad eliminare inammissibili sperequazioni che impongono la revisione delle indennità attualmente concesse conglobandole nello stipendio.

Per quanto sopra:

con l'articolo 1 si è prevista una relazione del ministro della difesa, da far pervenire alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per illustrare le proposte riguardanti il riordinamento interforze del reclutamento dei sottufficiali e dei volontari in ferma volontaria, i provvedimenti per eliminare le disparità esistenti tra il personale delle diverse forze armate; le modifiche da apportare alla legge di avanzamento; la possibilità di trasferimento dei sottufficiali nella carriera dell'amministrazione civile dello Stato;

con l'articolo 2, si introduce, per legge, una pianificazione decennale (che attualmente viene praticata d'iniziativa da ciascuna forza armata) allo scopo di programmare un reclutamento sulla base delle effettive esigenze;

con l'articolo 3, si dettano norme per il riordinamento dei corsi disponendo transitoriamente per quelli già in atto;

con l'articolo 4, si attribuisce al ministro della difesa, fino all'entrata in vigore della legge interforze dei sottufficiali, la disciplina del reclutamento dei militari in ferma volontaria da determinare con carattere di globalità;

con l'articolo 5, si sancisce il principio del concorso pubblico per titoli e per esami ai fini del passaggio dei volontari nel servizio permanente.

L'articolo 6, prevede fino all'entrata in vigore della nuova legge interforze l'integrazione delle commissioni di avanzamento, con un rappresentante appartenente alla stessa arma o servizio dei valutandi designato dalle commissioni di categoria

di ognuna delle sezioni di forza armata dell'organo nazionale della rappresentanza e si sancisce la pubblicità degli atti delle commissioni di avanzamento.

L'articolo 7, dispone l'adeguamento del trattamento economico dei sottufficiali con quello conseguito, dal personale civile non dirigente, in forza dei tre accordi sindacali intervenuti negli ultimi anni.

L'articolo 8, concerne le norme per la programmazione triennale del trattamento economico del personale sottufficiali e per l'adeguamento del predetto trattamento con quello attribuito al personale civile in forza degli accordi sindacati-governo.

Con l'articolo 9 si prevede l'aumento per il quinquennio 1979-1983 delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti delle tre forze armate per eliminare le stagnazioni che si verificano in detti gradi.

Le conseguenti norme per disciplinare la copertura delle vacanze che si realizzano nei gradi inferiori per effetto delle maggiori promozioni previste da maresciallo capo a maresciallo maggiore, sono fissate con l'articolo 10.

Con l'articolo 11, si dispone la riapertura dei termini fissati dall'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 381.

Con l'articolo 12, si istituisce un ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che consente ai sottufficiali raggiunti dai limiti di età di permanere in attività di servizio, come civili, sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale civile.

L'articolo 13 infine prevede la copertura degli oneri conseguenti alla legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Relazione alle Camere  
del ministro della difesa).*

Allo scopo di verificare in un quadro unitario interforze e in rapporto alle diverse esigenze operative e territoriali connesse con l'attuazione della ristrutturazione delle forze armate, la congruità degli organici delle carriere dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, fissati con le leggi 11 febbraio 1950, n. 56 e 29 gennaio 1975, n. 14; 10 giugno 1964, n. 447; 18 gennaio 1977, n. 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro della difesa trasmette alle Camere una relazione concernente:

a) il riordinamento interforze in un quadro unitario del reclutamento del personale sottufficiali ed in ferma volontaria;

b) le proposte per la devoluzione a scuole interforze della preparazione del personale destinato a svolgere specializzazioni comuni;

c) il conseguente adeguamento, in base alle esigenze funzionali, degli organici dei sottufficiali delle forze armate, compresa l'arma dei carabinieri;

d) le procedure concorsuali per l'ammissione dei sottufficiali predetti nel servizio permanente;

e) l'indicazione delle conseguenti e connesse modificazioni da apportare alle norme sull'avanzamento per attuare una progressione in carriera ad anzianità congiunta al merito;

f) il trattamento economico basato sull'applicazione dei criteri dell'unitarietà, della chiarezza e della onnicomprensività delle retribuzioni, nello spirito di quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

g) le forme di passaggio dei sottufficiali nella carriera ufficiali delle forze armate e l'indicazione del ruolo ove questi devono confluire;

h) la istituzione presso comandi, enti e reparti delle diverse forze armate, di quartieri generali cui devolvere le stesse attribuzioni svolte dai quartieri generali oggi istituiti presso comandi, enti e reparti dell'esercito, quale diretta conseguenza dell'istituzione delle direzioni di amministrazione nell'ambito delle tre forze armate.

## ART. 2.

*(Programmazione del personale).*

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'esercito, del corpo equipaggi della marina militare, dell'aeronautica militare, in ferma volontaria o in rafferma, fissata, per ciascun anno, in ottemperanza alla legge 10 giugno 1964, n. 447, con il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, è calcolata sulla base della programmazione decennale del personale militare delle carriere dei sottufficiali e dei volontari in ferma ed in rafferma predisposta dalla amministrazione della difesa e comunicata alle Camere in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa unitamente agli eventuali aggiornamenti periodici.

La predetta programmazione, per ciascuna forza armata, indica le esigenze del personale sottufficiali, distinto per specialità, nonché il fabbisogno annuale di sottufficiali da transitare in servizio permanente per alimentare i rispettivi ruoli organici.

## ART. 3.

*(Riordinamento dei corsi di formazione).*

A decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della presente legge, e fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per i sottufficiali, i corsi di formazione per i sottufficiali dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare, sono riordina-

ti con decreto del Ministro della difesa in modo da comprendere un periodo di formazione militare di base e interforze, un successivo ciclo di qualificazione o specializzazione professionale, un esperimento pratico, di adeguata durata temporale, presso i reparti di impiego, per una durata complessiva non inferiore ad anni quattro.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce l'anno di corso delle scuole medie superiori al quale i sottufficiali in servizio permanente, che hanno ultimato con esito positivo i corsi di cui al precedente comma, possono iscriversi, ovvero quali dei corsi predetti, ove siano stati conclusi con esito positivo, integrano il ciclo degli studi della scuola media superiore e il conseguimento del relativo titolo.

Per i corsi in atto, all'entrata in vigore della presente legge, questi saranno portati a compimento sulla base della normativa vigente.

#### ART. 4.

##### *(Reclutamento dei militari in ferma volontaria).*

Fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per il personale sottufficiali, il reclutamento dei militari volontari delle forze armate, per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al precedente articolo 3, è disciplinato con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Sulla base dei criteri scaturenti dalla programmazione di cui al precedente articolo 2, il predetto decreto determina il numero dei posti messi a concorso; i requisiti e le modalità di ammissione ai corsi predetti; le procedure concorsuali, le materie d'esame. Esso indica altresì il valore attribuito ai brevetti conseguiti, ai fini dell'eventuale ammissione, al termine del quadriennio, nella pubblica amministrazione.

Il valore dei titoli predetti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

ART. 5.

*(Concorso pubblico  
per il passaggio in servizio permanente).*

Il passaggio dei volontari delle forze armate in ferma ed in rafferma nel servizio permanente avviene mediante concorso pubblico per titoli e per esami.

L'esito del concorso, unitamente alla graduatoria, sono comunicati a ciascun concorrente che può prendere visione anche di tutti gli atti presupposti.

Avverso la predetta graduatoria finale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

La conseguente decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

ART. 6.

*(Avanzamento dei sottufficiali  
delle forze armate).*

Con decorrenza immediata e fino all'entrata in vigore della legge organica interforze per il personale sottufficiali, le commissioni di avanzamento previste dalle vigenti norme per le promozioni dei sottufficiali delle forze armate sono integrate da un sottufficiale della stessa arma o servizio e di grado pari a quello del sottufficiale valutando, designato dalle commissioni di categoria di ognuna delle sezioni di forza armata dell'organo nazionale della rappresentanza.

I punteggi da attribuire ai diversi titoli utili per la formazione delle graduatorie di merito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati con decreto del Ministro della difesa pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

I punteggi attribuiti, in sede di valutazione, dai singoli commissari, nonché la sintesi delle proposte del relatore, sono riportati nel processo verbale delle sedute delle commissioni.

Gli interessati possono prendere visione dei giudizi delle commissioni di avanzamento e contro di essi possono presentare ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

ART. 7.

*(Estensione dei benefici economici al personale militare).*

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della difesa, le anticipazioni a titolo di acconto, e le integrazioni della tredicesima mensilità concesse al personale civile dello Stato di cui alle leggi di copertura 28 aprile 1976 n. 155, 14 aprile 1977 n. 112 e 17 novembre 1978 n. 715, sono estese, nella medesima forma, con le medesime decorrenze, con gli stessi limiti e con le esclusioni ivi previste, al personale militare non dirigente delle forze armate.

ART. 8.

*(Programmazione dei trattamenti economici e normativi al personale militare).*

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo centrale della rappresentanza militare, di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 11 luglio 1978, n. 382, provvede al programma triennale orientativo del trattamento economico e dello stato giuridico del personale militare appartenente alle forze armate.

Il programma triennale di cui al primo comma, le integrazioni e le eventuali modifiche sono sottoposti all'esame delle Camere, unitamente all'indicazione degli strumenti legislativi che il Governo intende promuovere per la sua attuazione.

Per la prima attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, entro il 30 giugno 1979, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, trasmette alle Camere una relazione che, oltre ad illustrare i criteri, i contenuti ed i vincoli della predetta programmazione, indica i provvedimenti di urgenza per estendere al personale militare delle for-

ze armate, in quanto compatibili, i trattamenti economici e normativi riconosciuti ai dipendenti dello Stato con gli accordi negoziali sindacati-governo, ratificati dalle Camere con le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 28 aprile 1976 n. 155, 14 aprile 1977 n. 112, e 17 novembre 1978 n. 715.

Lo stato di attuazione del programma di cui al primo comma nonché il quadro complessivo dei trattamenti economici, comprese le particolari indennità che vengono erogate, sono illustrati, in una relazione annuale allegata allo stato di previsione della spesa della difesa.

#### ART. 9.

*(Promozioni in soprannumero).*

Per gli anni dal 1979 al 1983, il numero delle promozioni da maresciallo capo a maresciallo maggiore dell'esercito e gradi corrispondenti della marina militare e dell'aeronautica militare in servizio permanente, comprensivo di quelle derivanti dalle vacanze organiche, è così stabilito:

a) per l'Esercito - ruolo unico delle armi e dei servizi -: n. 1.350 unità nell'anno 1979 e 700 unità per ciascuno degli anni successivi;

b) per la Marina: n. 450 unità nell'anno 1979 ed in ciascuno degli anni successivi, fatta eccezione per l'anno 1981 per il quale il numero delle promozioni è stabilito in 600 unità;

c) per l'Aeronautica ruolo specialisti: n. 1.000 unità per il 1979 e n. 1.100 unità per ciascuno degli anni successivi.

Non possono essere comunque promossi i marescialli capi e gradi equiparati che non abbiano compiuto almeno quattro anni di anzianità di grado.

Le promozioni di cui al precedente primo comma hanno luogo anche in soprannumero agli organici dei marescialli maggiori, dei capi di prima classe e dei marescialli di prima classe e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno per i sottufficiali che, entro tale data abbiano com-

più almeno quattro anni di anzianità nel grado di maresciallo capo e gradi equiparati.

I marescialli capi e gradi equiparati sono valutati in base ai criteri vigenti per ciascuna forza armata nonché a quelli fissati dalla presente legge e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

ART. 10.

*(Volume organico globale).*

In corrispondenza dei soprannumeri che si creeranno nei gradi di maresciallo maggiore e gradi equiparati per effetto delle promozioni di cui alla presente legge saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel volume organico globale dei gradi di maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e sergente in ferma volontaria ed in rafferma e nel volume organico globale dei corrispondenti gradi della marina militare e dell'aeronautica militare previsti per l'anno 1979.

La situazione dei marescialli maggiori e gradi equiparati, in soprannumero per effetto della presente legge, è definita con le nuove norme sull'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare e, comunque, all'assorbimento dei soprannumeri in detti gradi si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, per qualsiasi causa, si verificheranno annualmente negli stessi gradi di maresciallo maggiore o di capo di prima classe.

ART. 11.

*(Riapertura dei termini).*

I termini fissati dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 11 luglio 1978, n. 382, per la presentazione della istanza di revoca dei trasferimenti, sono prorogati fino al centottantesimo giorno della entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gaz-*

zetta ufficiale il Ministro della difesa dirama ai comandi, ai reparti, agli enti delle forze armate le direttive per l'attuazione della predetta disposizione.

## ART. 12.

*(Impiego dei sottufficiali nella amministrazione civile dello Stato).*

I sottufficiali delle forze armate, allorché raggiungono i limiti di età previsti dalle norme in vigore per la cessazione dal servizio, possono optare per la iscrizione, a domanda, in uno speciale ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — nel quale permangono fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale civile — per l'impiego in incarichi esecutivi e di concetto nella pubblica amministrazione, o nelle aziende di Stato, per coprire eventuali deficienze dei ruoli delle carriere civili analoghe o per fronteggiare esigenze particolari.

Il Governo della Repubblica previa presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 1, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare il predetto ruolo con l'osservanza dei principi direttivi e dei criteri seguenti:

- 1) definizione della rispondenza o della equipollenza dei titoli professionali, posseduti o maturati durante il servizio, agli impieghi civili;
- 2) definizione dei trattamenti economici non superiori a quelli già maturati e proporzionati all'effettivo lavoro svolto;
- 3) definizione dei poteri per l'iscrizione nel ruolo.

## ART. 13.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.785 milioni per l'an-

no finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.